

## ALLEGATO 'A'

### SCHEMA DI CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E COOPERATIVA SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 5. COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381 PER IL SERVIZIO DI ELIMINAZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA DEL PINO COMPRESIVA DELLO SMALTIMENTO DEL MATERIALE ORGANICO.

La Provincia di Reggio Emilia (che di seguito per brevità sarà chiamato "Ente") con sede a Reggio Emilia, c.so Garibaldi, 59 Codice Fiscale xxxxxxxxxxxx rappresentato dalla Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Arch. Anna Campeol nata a Treviso il 3 marzo 1959 abilitata alla sottoscrizione del presente atto

E

la Cooperativa sociale "Elfo" (che di seguito per brevità sarà chiamata "Cooperativa"), con sede a ..... via ..... n..... Codice Fiscale ..... iscritta nella sezione "b." al n..... dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali, nella persona del suo legale rappresentante signor ..... nato a ..... il ..... e residente a ..... in via ..... , abilitato alla sottoscrizione del presente atto

VISTI

gli artt. 1, 2, 4, 5, 8, 9 della legge 381/91;

PREMESSO

che in conformità all'art. 5, comma 1, della legge 381/91, l'Ente ha ritenuto con determina dirigenziale n. del xxx di procedere alla stipula con una Cooperativa sociale di una convenzione;

- che con l'affidamento alla Cooperativa sociale delle attività oggetto della convenzione, l'Ente e la Cooperativa sociale si pongono i seguenti obiettivi: eliminazione dei nidi di processionaria del pino presso il Parco Provinciale di Roncolo di Quattro Castella;
- che la scelta del convenzionamento con la Cooperativa sociale è motivata dal fatto di perseguire la politica di inserimento sociale delle persone in difficoltà, utilizzando disposizioni legislative che consentono di formulare rapporti diretti con le associazioni che operano in campo sociale per il recupero delle persone che vivono situazioni di grave emarginazione;
- che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la Cooperativa sociale svolge l'attività di manutenzione del verde.

CONVEGONO QUANTO SEGUE

#### 1) Oggetto del contratto:

Il contratto con la cooperativa sociale Elfo riguarda il servizio di eliminazione nidi di processionaria del pino (n. 20 esemplari) presso il Parco di Roncolo, comprensiva dello smaltimento del materiale organico. L'intervento comprende la pulizia, la rimozione e il

conferimento della ramaglia e del materiale di risulta in CDR autorizzati. L'intervento è comprensivo di ogni onere e di ogni mezzo meccanico necessario allo svolgimento del lavoro.

## **2) Liquidazione dell'importo contrattuale**

L'importo contrattuale quantificato in euro 1.195,60 lordi ed onnicomprensivi, verrà liquidato in un'unica soluzione, dopo aver verificato la regolarità delle prestazioni eseguite.

## **3) Trattamento dei dati personali:**

All'inizio del servizio, l'aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati sensibili, ai sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" sue successive modificazioni, e del personale del medesimo che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dalla Provincia.

## **4) Penalità**

La Provincia ha la facoltà di applicare una penale di euro 100,00 per ogni intervento non eseguito a regola d'arte e con la diligenza del buon padre di famiglia.

## **5) Risoluzione del contratto**

Mancando la ditta in forma reiterata e non giustificata anche ad uno solo degli obblighi a lei imposti e da lei sottoscritti, sarà facoltà della Provincia risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Qualora durante la vigenza contrattuale venissero emanati, in esecuzione della legge 7 aprile 2014, n. 56, provvedimenti normativi che facciano venire meno la competenza delle province per le funzioni sottese alle prestazioni di cui al presente atto, il contratto stipulato in esecuzione del medesimo potrà essere risolto in qualunque momento senza che l'operatore economico possa vantare nei confronti della Provincia di Reggio Emilia o del nuovo Ente, alcunché per danno emergente o lucro cessante. In caso di risoluzione del contratto all'operatore economico verrà liquidata solamente la prestazione effettuata fino al momento della cessazione del rapporto negoziale.

## **6) Controversie e foro competente**

Per ogni controversia è competente esclusivo il Foro di Reggio Emilia con l'esclusione del deferimento ad arbitri.

## **7) Codice di Comportamento**

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia con delibera n. 23 dell'11/02/2014 e pubblicato sul sito dell'amministrazione provinciale.

La violazione da parte del contraente degli obblighi di cui sopra costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

## **8) Rinvio**

Per tutto quanto non previsto, sono applicabili le disposizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

## **9) Norme finali**

Si applicheranno le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Provincia di Reggio Emilia:

il Dirigente \_\_\_\_\_

Coop. Elfo

Il Rappresentante legale

\_\_\_\_\_

Si approvano specificamente le clausole di cui agli artt. 4, 5, 6, 7,8, e 9.

Coop. Elfo

Il Rappresentate Legale

\_\_\_\_\_